

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Tra le parti

- Liquidazione Giudiziale “Istituto di vigilanza notturna e diurna Metronotte Città di Bisceglie” di Albrizio Fedele (N.6/2025 R.G. Trib.Trani) - P.Iva L.G. 02589520721, già con sede in Bisceglie alla via Sant’Andrea n.87 in persona del Curatore Avv. Antonio Vitrani - Giudice Delegato Dott.ssa Paola Cesaroni

e

Sig. _____, nato a _____, il

residente in _____, in qualità di
_____ della _____, con sede
legale in _____, c.f./p.iva _____

premesso che

A. La Curatela della Liquidazione Giudiziale sopra indicata (di seguito anche solo LG) ha avviato la procedura per la selezione di un cessionario del ramo d’azienda della ditta sottoposta alla procedura e già esercente l’attività di vigilanza armata e metronotte, esercitata nei Comuni di Barletta, Andria Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Bari Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Molfetta, Giovinazzo, Modugno e Bitonto;

B. _____, di seguito anche “richiedente”, è interessato a partecipare alla predetta selezione e a tal fine chiede di accedere alle informazioni sui beni, titoli e diritti costituenti il ramo d’azienda della ditta in L.G.

C. Il Curatore ritiene sia doveroso consentire al _____ la facoltà di prendere contezza anche analitica dello stato dei beni e dei titoli nonché dei rapporti contrattuali che costituiscono il ramo d’azienda da affittare.

tutto ciò premesso

Le parti convengono quanto segue

1. Premesse . Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

2. Negoziazione

2.1. Il presente accordo non impegna alcuna delle Parti a concludere il contratto di cessione di azienda né a trattare in esclusiva tra di loro. Le Parti intendono solo regolamentare gli impegni di riservatezza conseguenti all'accesso da parte del richiedente a documenti ed informazioni relativi al ramo di azienda da porre in vendita.

2.2. I costi relativi alla acquisizione e valutazione delle informazioni e documenti fanno capo al richiedente senza alcun diritto di rivalsa verso la L.G. ovvero personalmente verso il Curatore

2.3. Il presente accordo non può essere interpretato in nessun caso come comportante a carico della L.G. e/o del Curatore una garanzia sulla correttezza e/o completezza delle informazioni e/o documenti acquisiti dal richiedente.

3. Obblighi di segretezza

3.1. Il richiedente si impegna a mantenere riservate, a non divulgare e comunque a non utilizzare a fini diversi da quelli indicati in premessa le informazioni o le notizie riservate acquisite.

3.2. Si considerano riservate tutte le notizie e le informazioni che non siano state espressamente qualificate per iscritto dalla L.G. come "non riservate".

3.3. Gli impegni di segretezza di cui al presente articolo resteranno fermi per tutta la durata del presente accordo e per i successivi 5 anni e comunque anche dopo tale termine fino al momento in cui le relative informazioni non divengano di pubblico dominio ai sensi del successivo punto 3.4.

3.4. L'impegno di segretezza di cui al presente accordo non è applicabile: a) alle informazioni che alla data della sottoscrizione del presente accordo siano già di pubblico dominio o che diventino successivamente di pubblico dominio per fatto non imputabile alla Parte avente l'obbligo di segretezza; b) alle informazioni che siano (state) trasmesse alla Parte avente l'obbligo di riservatezza ed espressamente qualificate come non riservate; c) alle informazioni che per disposizione di legge o per regolamento o atto amministrativo, comunque, applicabile al presente accordo od alla sua esecuzione, devono essere rese pubbliche; d) alle informazioni che, per disposizione di legge o per regolamento o atto amministrativo, comunque, applicabile al presente accordo od alla sua esecuzione, devono essere comunicate a determinati soggetti pubblici o privati, limitatamente a tali comunicazioni.

3.5. Il richiedente risponde del rispetto del presente accordo da parte dei propri dipendenti, ausiliari, consulenti e comunque dei terzi di cui si avvalga e/o che comunque abbiano accesso alle informazioni e documenti per il tramite e/o a causa, diretta o indiretta, di tale Parte.

3.6. Qualora non fosse più intenzione del richiedente dar seguito all'operazione, esso sarà tenuto a restituire al Curatore tutto il materiale ed i documenti di cui sia venuto in possesso, senza farne e/o conservarne alcuna copia. Indipendentemente dalla restituzione di tali materiali e documenti, il richiedente rimarrà vincolato (e farà in modo che dipendenti, ausiliari, consulenti e comunque dei terzi di cui si sia avvalso e/o che comunque abbiano avuto accesso alle informazioni e documenti, rimangano vincolate) ai termini del presente Accordo.

4.0. Obblighi di non sollecitazione e non Interferenza con fornitori, locatori e controparti nei contenziosi . Il richiedente si impegna a non porre in essere, indipendentemente dal verificarsi di un effettivo danno alla procedura e/o alla società attuale affittuaria, alcun comportamento che, direttamente o indirettamente, possa creare in qualsivoglia modo interferenze o turbamenti nei rapporti con i clienti, fornitori o locatori delle Società, e si impegna a non contattare, in qualsiasi maniera, qualsivoglia controparte nei contenziosi in cui sia parte la procedura o la società attuale affittuaria.

5. Durata. Il presente accordo sarà valido ed efficace tra le Parti dalla data della sottoscrizione sino al termine di cui al precedente punto 3.3 e può essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti.

6. Penale. Per qualsiasi violazione delle previsioni del presente accordo, salvo ed indipendentemente dal maggior danno eventualmente a richiedersi, il richiedente dovrà pagare alla procedura una penale pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila).

7. Legge applicabile – controversie. Il presente accordo è retto dalla legge italiana. Esclusivamente competente a giudicare delle controversie derivanti e/o connesse con il presente accordo è il Tribunale di Trani.

Luogo e Data, _____

Il richiedente

Timbro e firma

L.G. Istituto di Vigilanza di Albrizio Fedele

Il Curatore Avv. Antonio Vitrani
